

COMUNE DI RAGALNA
Provincia di Catania

REGOLAMENTO
COMUNALE
SUL COTTIMO-APPALTO

Già approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 19 ottobre 2009 e modificato con deliberazione consiliare n. 75 del 15 dicembre 2010.

Art. 1

1. È istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Ragalna per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 109/94 come recepita dalle LL.RR. n.ri 7/02 e 7/2003.
2. L'albo è utilizzato per l'espletamento delle gare informali di cottimo per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino ad € 150.000,00 esclusa I.V.A.

Art. 2

1. I lavori eseguibili mediante cottimo sono:
 - a) Opere di importo non superiore a 150.000 Euro così come previsto dall'art. 24 bis della Legge n. 109/94.

Art. 3

1. Sono iscritte, su istanza, all'albo per l'assegnazione dei cottimi fiduciari per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro le imprese che siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione e precisamente:
 - a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o attestazione SOA, in corso di validità, con l'indicazione delle categorie e classifiche per le quali l'impresa è qualificata, nonché l'identità del/dei direttore/i tecnico/i;
 - b) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per partecipare agli appalti ai lavori pubblici è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
 - c) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
 - d) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c), i requisiti per l'importo dei lavori richiesti sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.
2. I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti o sulla base delle relative dichiarazioni di responsabilità.

Art. 4

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo, i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Ragalna, corredandola con i documenti e certificati seguenti:
 - a) Per le società, certificato della Camera di commercio – sezione società commerciali – dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato e riportante la dicitura “antimafia”;
 - b) Per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo: certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una

procedura di cui al precedente punto a) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;

- c) **Certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:**
- per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;
- d) **per le ditte individuali certificato della Camera di Commercio riportante la dicitura “antimafia”;**
- e) **per le ditte individuali o società indicate al precedente art. 3 punto d: certificato di esecuzione lavori rilasciato sul modello D allegato al D.P.R. 25.01.2000 n. 34 e relativo al quinquennio 1998/2002;**
- f) **per i soggetti di cui al precedente art. 3 lettere b) e c), oltre ai documenti di cui ai precedenti punti del presente articolo, anche il certificato, rispettivamente, della Camera di Commercio e della Pretura attestante l’iscrizione da almeno due anni all’albo camerale – Sezione artigiani – e al Registro Prefettizio – Sezione Cooperative di produzione e lavoro;**
- g) **attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, per le ditte che si qualificano ai sensi del precedente art. 3 lett. a), o certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.**

Art. 5

1. **L’iscrizione all’albo ha effetto permanente;**
2. **Ogni impresa ha l’obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell’iscrizione.**
3. **Dopo la prima formazione dell’albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede d’aggiornamento dell’albo all’inizio di ogni anno (entro il 31 gennaio). A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre d’ogni anno.**
4. **Le imprese già iscritte sono tenute, in sede d’aggiornamento annuale, a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l’iscrizione.**
5. **Si procede anche in corso d’anno alla cancellazione dall’albo degli iscritti, nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall’art. 6 del presente Regolamento.**

Art. 6

1. **L’efficacia dell’iscrizione nell’albo, può essere sospesa quando a carico dell’iscritto avvenga uno dei seguenti casi:**
 - a) **sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;**
 - b) **siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’albo, o procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;**
 - c) **siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti e irregolarità nell’esecuzione dei lavori;**

- d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 2 del precedente art. 4.
2. Nel caso di cui alla lettera b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi di riferimento si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
 3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e) ed f) determina la durata della sospensione.

Art. 7

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti, per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
 - b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
 - c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 2 dicembre 1956, n. 1223, e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
 - d) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
 - e) domanda di cancellazione dall'albo;
 - f) recidive o maggiore gravità nei casi di cui alle lettere d), e) f) e g) dell'articolo precedente.
2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 8

1. I provvedimenti di cui agli artt. 6 e 7 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

Art. 9

1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per tale intendendosi l'effettiva loro capacità di partecipare ai sensi della normativa sui cottimi per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, il Funzionario Responsabile spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.
2. Se nell'albo siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso d'informazione è dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo pretorio del Comune di Ragalna. Il bando e le informazioni relative al cottimo-appalto sono pubblicizzati anche mediante affissione di appositi manifesti, o locandine, che dovranno essere posti nei locali pubblici del territorio comunale, ed a mezzo del sito Internet del Comune di Ragalna. Nel sito internet sono pubblicati anche gli esiti di gara, un prospetto costantemente aggiornato contenente l'elenco dei cottimi affidati, delle ditte aggiudicatrici, degli importi e degli estremi degli atti di aggiudicazione.

3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte ai sensi dell'art. 29 comma 5 della Legge n. 109/94 come recepita con L.R. n. 7/2002. Tutti i cottimi sono pubblicati per almeno 15 giorni liberi rispetto a quello fissato per le aperture delle offerte;
4. Possono proporre offerte le imprese in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e iscritte all'albo, che ne abbiano la qualifica per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, fatta eccezione per quanto previsto al comma 5. Il Funzionario Responsabile deve formulare ad almeno 5 imprese specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata;
5. L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno solare, all'impresa che nel medesimo anno sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte del Comune, fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno; in ogni caso nel corso di uno stesso anno solare non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori per importo complessivo di valore superiore a 150.000,00 € (IVA esclusa). Il divieto è esteso all'invito se la sommatoria porta ad eccedere l'importo indicato. Ai fini del cumulo s'intende la data di aggiudicazione e non della sottoscrizione del contratto, qualora le stesse ricadono in anni diversi;
6. La lettera d'invito dovrà almeno specificare: a) procedura di aggiudicazione prescelta; b) luogo di esecuzione; c) natura ed entità dei lavori da effettuare; d) modalità di finanziamento e di pagamento; e) ufficio dove può essere visionata la relativa documentazione; f) termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo cui devono essere trasmesse; g) data, ora e luogo della loro apertura; h) condizioni e requisiti per poter partecipare; i) documenti da presentare e relative modalità; j) criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto;
7. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

Art. 10

1. Il ricorso a cottimo è proposto dall'Ufficio proponente al Sindaco che l'autorizza con propria determinazione. Nella proposta devono essere dichiarate le ricorrenze di tutti i presupposti per la legittimità del ricorso al cottimo stesso. Resta di esclusiva competenza e responsabilità del Funzionario Responsabile o Funzionario incaricato, l'esecuzione delle procedure inerenti al cottimo, il cui verbale da pubblicare per cinque giorni consecutivi è esecutivo.

Art. 11

1. Il cottimo fiduciario sulla base degli artt. 24 comma 11 e 24 bis comma 4 della Legge n. 109/94 come recepita sono aggiudicati con il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della Legge 02.02.1973 n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse (ex art. 24 comma 11, Legge n. 109 e s.m.i., come recepito dalle LL.RR. n.ri 7/02 e 7/03, coordinato dalla L.R. 21 agosto 2007 n. 20). La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

Art. 12

1. La formazione e la tenuta dell'Albo dei cottimisti, le comunicazioni e la registrazione degli appalti affidati nel corso dell'anno sono tenuti a cura dell'ufficio di Lavori Pubblici cui deve confluire ogni assegnazione di cottimo e al quale devono essere richieste le notizie utili per gli inviti, le classificazioni, e quant'altro attinente.

2. Si applica a tutti i pubblici ufficiali il divieto di fornire notizie preventive di cui all'art. 22 della Legge n. 109/94 come recepita.

3. Ogni informazione e notizia relativa ai cottimi fiduciari è pubblicizzata a cura dell'ufficio di Segreteria Generale per mezzo del sito Internet del Comune di Ragalna.

Art. 13

1. Tutte le dichiarazioni e le certificazioni richieste dal presente regolamento possono essere rese nelle forme volute dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000 n. 445 e successive modifiche. L'ufficio Lavori Pubblici richiede annualmente ed a sorteggio al 10% degli iscritti le certificazioni dichiarate.

2. Le stesse certificazioni sono richieste agli aggiudicatari.

3. Si applicano per i casi di falso le modalità correttive e le penalità corrispondenti in materia di lavori pubblici.

Art. 14

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa la validità dei regolamenti vigenti adottati per la stessa materia.

2. Si sospendono tutte le disposizioni relative al precedente Regolamento e il termine di iscrizione all'Albo viene prorogato a 60 giorni dopo l'approvazione del presente Regolamento;

3. Le imprese già iscritte all'albo esistente presso il Comune devono richiedere il rinnovo dell'iscrizione producendo la documentazione richiesta al precedente art. 4.

INDICE

Art. 1	pag. 2
Art.2	pag. 2
Art.3	pag. 2
Art.4	pag. 2
Art.5	pag. 3
Art.6	pag. 3
Art. 7	pag. 4
Art.8	pag. 4
Art.9	pag. 4
Art.10	pag. 5
Art.11	pag. 5
Art.12	pag. 6
Art.13	pag. 6
Art.14	pag. 6
